

**F.A.Q. - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
N. 1405 DI DATA 05.08.2022**

***“APPROVAZIONE DELLE MODALITA’ DI ELEZIONE DEI
COMITATI DI GESTIONE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA
PROVINCIALI ED EQUIPARATE TRAMITE UN SISTEMA DI
CANDIDATURA E DI VOTO ELETTRONICO. ARTICOLO 11
DELLA LEGGE PROVINCIALE 21 MARZO 1977, N. 13”***

La deliberazione è disponibile al seguente link:

[http://www.delibere.provincia.tn.it/CercaSpecifica.asp?
Modalita=Delibere&numero=1405&anno=2022](http://www.delibere.provincia.tn.it/CercaSpecifica.asp?Modalita=Delibere&numero=1405&anno=2022)

INDICE DEGLI ARGOMENTI

- 1) COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE
- 2) INDIZIONE DELLE ELEZIONI
- 3) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI
- 4) LISTE DEGLI ELETTORI
- 5) LISTE DEI CANDIDATI
- 6) LE SCHEDE ELETTORALI DIGITALI
- 7) MODALITÀ DELLE VOTAZIONI
- 8) OPERAZIONI DI SCRUTINIO E ATTRIBUZIONE DEI POSTI
- 9) RECLAMO AVVERSO I RISULTATI DELLE ELEZIONI
- 10) DECADENZA
- 11) SURROGA DEI MEMBRI CESSATI ED ELEZIONI SUPPLETIVE
- 12) RICHIESTA DI DESIGNAZIONE DELLE RAPPRESENTANZE NON ELETTIVE
- 13) PRIMA CONVOCAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE
- 14) NORMA TRANSITORIA

1. COMPOSIZIONE DEI COMITATI DI GESTIONE

FAQ 1. Cosa sono i Comitati di Gestione (CdG) nelle scuole dell'infanzia?

Presso ogni scuola dell'infanzia - sia provinciale che equiparata - è istituito un comitato di gestione della scuola composto dal personale insegnante, da rappresentanti del personale non insegnante, da rappresentanti del comune dove la scuola ha sede, designati dal consiglio di circoscrizione, ove costituito, di cui uno designato dalla minoranza, e da rappresentanti dei genitori degli alunni in numero pari agli altri membri.

Le funzioni dei Comitati di gestione sono le seguenti:

- definisce gli orientamenti dell'attività educativa della scuola, adattando gli orientamenti pedagogici per la scuola dell'infanzia, definiti a livello provinciale, alle diverse realtà locali;
- vigila sul funzionamento del servizio di mensa;
- delibera su orari, calendari, iscrizioni;
- fa proposte agli organi competenti su: trasporti, iniziative assistenziali, attrezzature e materiali; contatti e scambi di informazioni e di esperienze ed eventuali iniziative di collaborazione con altre scuole; altre questioni riguardanti l'attività didattica;
- fa proposte al collegio del personale sulla determinazione dei criteri di attuazione e di organizzazione dell'attività educativa.

FAQ 2. Come è composto il Comitato di Gestione delle scuole dell'infanzia?

I comitati di gestione, sono così composti:

a) nelle scuole dell'infanzia con una o due sezioni:

- 1) un rappresentante del personale non insegnante;
- 2) due rappresentanti designati dal comune dove ha sede la scuola;
- 3) due rappresentanti degli insegnanti;
- 4) cinque rappresentanti dei genitori.

b) nelle scuole dell'infanzia con tre o più sezioni:

- 1) un rappresentante del personale non insegnante;
- 2) due rappresentanti designati dal comune dove ha sede la scuola;
- 3) tre rappresentanti degli insegnanti;
- 4) sei rappresentanti dei genitori.

FAQ 3. Vi sono differenze nella composizione dei Comitati di gestione nelle scuole equiparate rispetto a quelle provinciali?

Nelle scuole dell'infanzia equiparate, oltre ai rappresentanti, è componente aggiuntivo anche un rappresentante del gestore della scuola individuato dall'ente gestore.

FAQ 4. In quali casi il personale insegnante entra di diritto a far parte del Comitato di gestione?

Nelle scuole dell'infanzia con una o due sezioni, se sono presenti fino a due insegnanti gli stessi fanno parte di diritto del comitato di gestione, diversamente se sono presenti più di due insegnanti si procede ad elezione.

Il personale non insegnante elegge al proprio interno un rappresentante, salvo il caso in cui il personale non insegnante sia costituito da una sola persona, che entra di diritto nel comitato di gestione.

FAQ 5. Come sono designati i rappresentanti comunali nel Comitato di gestione?

Il comune ove ha sede la scuola partecipa al comitato di gestione con due rappresentanti, designati dal consiglio di circoscrizione ove costituito, di cui uno designato dalla minoranza. Ove il consiglio di circoscrizione non è costituito, il consiglio comunale nomina i due rappresentanti, di cui uno designato dalla minoranza.

FAQ 6. Come sono nominati i rappresentanti dei genitori?

I genitori dei bambini iscritti eleggono i propri rappresentanti in numero pari alla sommatoria degli altri membri (escluso dal computo, per le scuole dell'infanzia equiparate, il rappresentante dell'ente gestore). All'elezione partecipano entrambi i genitori dei bambini.

FAQ 7. Chi procede alla nomina del Comitato di gestione?

Il comitato di gestione è nominato dal coordinatore pedagogico/Responsabile dell'Ente gestore di riferimento.

FAQ 8. Quanto dura in carica il Comitato di gestione?

Ogni comitato di gestione dura in carica un triennio, salva l'eventuale surroga dei membri.

2. INDIZIONE DELLE ELEZIONI**FAQ 9. Quando avvengono le elezioni del Comitato di gestione?**

Le elezioni del comitato di gestione avvengono, di norma, entro 60 giorni dall'inizio dell'anno scolastico.

FAQ 10. Chi indice le elezioni dei Comitati di gestione?

Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di infanzia indice le elezioni fissando la data di chiusura delle votazioni non prima del trentacinquesimo giorno successivo a quello dell'indizione.

FAQ 11. Dove viene pubblicato l'atto di indizione delle elezioni?

L'atto di indizione delle elezioni è pubblicato nella sezione dedicata alle scuole dell'infanzia del sito web istituzionale del sistema educativo provinciale, nonché inviato a tutte le scuole che provvedono all'esposizione e alla pubblicizzazione all'interno delle stesse.

3. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI**FAQ 12. Con che modalità si svolgono le elezioni dei Comitati di gestione?**

Le operazioni elettorali sono svolte tramite un sistema di voto elettronico al quale gli elettori possono accedere mediante la propria identità digitale ed è attuato in modo da assicurare sicurezza dei dati, segretezza del voto e supporto alle fasi di verifica dei dati, scrutinio e proclamazione degli eletti.

Ciascun utente può accedere alle procedure di candidatura e/o votazione di ogni elezione per la quale sia titolare dell'elettorato passivo e/o attivo.

Per "elezione" si intende il procedimento elettorale riferito a ciascuna componente di ogni scuola.

FAQ 13. Come possono presentarsi gli eventuali candidati?

Il Coordinatore pedagogico/Responsabile dell'Ente gestore di riferimento mette a disposizione degli eventuali candidati gli spazi necessari per effettuare riunioni o incontri al fine di presentarsi alla comunità scolastica e illustrare i rispettivi programmi.

4. LISTE DEGLI ELETTORI**FAQ 14. Chi cura la compilazione delle liste degli elettori?**

Il Coordinatore pedagogico/Responsabile dell'Ente gestore di riferimento cura la compilazione e

l'inserimento nel sistema di voto elettronico delle liste dei nominativi degli elettori distinte per le seguenti componenti:

- genitori dei bambini iscritti;
- insegnanti;
- personale non insegnante, sulla base dei dati in possesso, inseriti anche nei sistemi informativi provinciali.

Nella compilazione delle liste dei genitori elettori si fa riferimento ai dati presenti nell'apposito sistema informativo provinciale risultanti dalle domande di iscrizione al servizio di scuola dell'infanzia.

FAQ 15. Quali dati devono contenere le liste degli elettori?

Le liste degli elettori devono riportare:

- a) il nome e il cognome;
- b) la data di nascita, solo in caso di omonimia;
- c) il codice fiscale, che tuttavia non è visualizzato nel sistema di voto;
- d) la scuola di riferimento;
- e) la componente di appartenenza.

NOTA: I requisiti richiesti per l'inclusione nelle liste degli elettori, in base alla componente di appartenenza, devono essere posseduti al **21° giorno** antecedente alla chiusura delle votazioni.

FAQ 16. Quando vengono pubblicate le liste degli elettori?

Le liste degli elettori, al solo fine della loro identificazione, sono inserite nel sistema di voto elettronico al **18° giorno** antecedente alla chiusura delle votazioni e rese visibili agli elettori, all'interno del sistema di voto elettronico.

FAQ 17. E' possibile presentare richiesta di regolarizzazione avverso l'erronea compilazione delle liste?

Sì, è possibile. Nei **5 giorni** successivi alla pubblicazione delle liste nel sistema di voto, avverso l'erronea compilazione delle liste, è possibile presentare richiesta di regolarizzazione al coordinatore pedagogico/Responsabile dell'Ente gestore, che tempestivamente comunicano la variazione al soggetto che provvede alla gestione del voto elettronico.

FAQ 18. Chi può votare ed essere votato gode, cioè, di elettorato attivo e passivo?

Gode di elettorato attivo e passivo:

- **il personale insegnante** a tempo indeterminato, il personale insegnante a tempo determinato assunto con contratto fino a fine giugno o, solo nelle scuole a calendario speciale o turistico, con contratto fino a fine maggio. Il personale insegnante a tempo indeterminato con assegnazione provvisoria in una scuola gode di elettorato attivo e passivo in tale scuola e non nella scuola sede di titolarità;
- **il personale non insegnante** a tempo indeterminato e a tempo determinato assegnato sui posti previsti dal Programma annuale delle scuole dell'infanzia;
- **entrambi i genitori** dei bambini regolarmente iscritti e frequentanti la scuola per la quale si procede alle elezioni alla data di compilazione degli elenchi, o i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale sul minore.
Ciascun genitore, o soggetto titolare della responsabilità genitoriale sul minore, dispone di un solo voto anche se i minori frequentanti la scuola dell'infanzia sono più di uno.

FAQ 19. Cosa succede nel caso un candidato sia eletto per più componenti (ad esempio nella componente genitore e insegnante)?

Il candidato eletto in rappresentanza di più componenti nello stesso comitato di gestione deve optare per una delle componenti entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta elezione.

Nel caso in cui l'opzione non venga esercitata entro tale termine, il candidato si intende eletto in

rappresentanza della componente dei genitori dei bambini.

Il candidato eletto in più comitati di gestione di scuole diverse, anche se per la stessa componente, non deve presentare opzione e fa parte di tutti i comitati di gestione.

5. LISTE DEI CANDIDATI

FAQ 20. Quando possono essere effettuate le candidature?

Le candidature sono effettuate tramite il sistema di voto elettronico **dalle ore 9 del 12° giorno** antecedente alla chiusura delle votazioni **alle ore 15 del 7° giorno** antecedente alla chiusura delle votazioni.

Entro gli stessi termini la candidatura presentata può essere ritirata.

FAQ 21. Cosa succede se non ci sono candidature o se sono in numero insufficiente?

In assenza di candidature, o in presenza di candidature in numero inferiore a quello necessario, l'elettore può votare sia i candidati che tutti i nominativi che fanno parte dell'elenco degli elettori della sua componente, sempre nel limite del numero della componente.

6. LE SCHEDE ELETTORALI DIGITALI

FAQ 22. Come si presentano le schede elettorali digitali?

Le schede elettorali digitali per l'espressione del voto riportano le scritte: "Elezioni del comitato di gestione della scuola dell'infanzia" e, secondo la componente di appartenenza degli elettori, "Personale insegnante" o "Personale non insegnante" o "Genitori".

Le schede riportano il nome ed il cognome degli eventuali candidati, con l'indicazione, in caso di omonimia, anche della data di nascita (nonché del codice fiscale, che tuttavia non è visualizzato nel sistema di voto).

NOTA: In presenza di candidature in numero inferiore a quello previsto per la componente di riferimento, le schede elettorali digitali riportano i nominativi di tutti coloro che fanno parte della componente di riferimento, con specifica evidenza delle candidature stesse.

7. MODALITA' DELLE VOTAZIONI

FAQ 23. Come si svolgono le votazioni?

Le votazioni sono aperte nel sistema di voto elettronico **dalle ore 9 del 5° giorno antecedente alla data fissata per la chiusura delle votazioni, alle ore 15 dell'ultimo giorno di votazioni.**

Ogni elettore, nella scheda elettorale digitale, può esprimere il proprio voto per un numero massimo di preferenze pari a quello della rispettiva componente.

Per garantire la segretezza del voto, nel sistema di voto elettronico i dati sono registrati in modo tale da non rendere possibile il collegamento dei votanti con i voti da essi espressi.

8. OPERAZIONI DI SCRUTINIO E ATTRIBUZIONE DEI POSTI

FAQ 24. Come si svolgono le operazioni di scrutinio?

Chiuse le operazioni di voto, il coordinatore pedagogico/Responsabile dell'Ente gestore di riferimento, alla presenza di due operatori della relativa struttura che fungono da testimoni, confermano le operazioni di scrutinio e di attribuzione dei posti nei comitati di gestione e procedono alla proclamazione degli eletti, sulla base dei dati estratti dal sistema di voto elettronico. Di queste attività viene predisposto apposito verbale.

Il verbale riporta, per ogni scuola, i seguenti dati:

- a) il numero degli elettori e il numero dei votanti, distinti per componente di appartenenza; b) il numero dei voti riportati da ciascun nominativo per ciascuna componente di appartenenza;
- c) l'assegnazione dei posti, distinti per ciascuna componente del comitato di gestione;
- d) i soggetti proclamati eletti.

FAQ 25. Come si assegnano i posti?

Per ciascuna componente, i posti sono attribuiti a coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità, il posto è attribuito secondo criterio di minore anzianità anagrafica.

Se permane la parità il coordinatore pedagogico/Responsabile dell'Ente gestore procede con sorteggio, alla presenza di due operatori della relativa struttura che fungono da testimoni, dandone evidenza nel verbale.

FAQ 26. Chi provvede a proclamare gli eletti ed in che modo avviene la pubblicazione dei risultati?

Ad avvenuta chiusura delle votazioni, il coordinatore pedagogico/Responsabile dell'Ente gestore di riferimento proclama gli eletti **entro 5 giorni** dandone comunicazione tramite email a ciascun eletto. I risultati delle elezioni sono inoltre pubblicati, per **15 giorni**, all'albo cartaceo di ogni scuola dell'infanzia **entro il 5° giorno** successivo alla chiusura delle votazioni degli eletti.

NOTA: Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di scuole dell'infanzia può richiedere l'invio del verbale previsto per verificare la regolarità delle operazioni.

9. RECLAMO AVVERSO I RISULTATI DELLE ELEZIONI

FAQ 27. E' possibile presentare reclamo avverso i risultati delle elezioni?

Si. Avverso i risultati delle elezioni, **entro 15 giorni** dalla data di pubblicazione dei risultati delle elezioni, è possibile proporre reclamo al dirigente del servizio competente in materia di infanzia, per le scuole dell'infanzia provinciali, il quale deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di **15 giorni**, decorso il quale l'atto diviene definitivo.

10. DECADENZA

FAQ 28. In quali casi si procede a decadenza di un membro del Comitato di Gestione?

Decadono dalla carica di membro eletto del comitato di gestione:

- a) coloro che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del comitato;
- b) coloro che per qualsiasi motivo cessano di appartenere alla propria componente di rappresentanza all'interno della scuola dell'infanzia di riferimento; i genitori tuttavia restano in carica nel caso di iscrizione per il successivo anno scolastico di un altro figlio nella stessa scuola;
- c) coloro che volontariamente si dimettono.

FAQ 29. E' possibile prorogare un Comitato di Gestione?

Allo scadere del triennio scolastico, il comitato di gestione resta in carica per non più di **60 giorni** dalla scadenza del termine di durata dello stesso.

11. SURROGA DEI MEMBRI CESSATI ED ELEZIONI SUPPLETIVE

FAQ 30. La composizione del Comitato di Gestione varia in caso di riduzione o aumento di sezione?

La composizione del comitato di gestione è garantita all'atto della sua costituzione e permane immutata per la durata di ogni singolo triennio, anche in caso di riduzione o aumenti di sezione, e fatti salvi i casi in cui sia necessario disporre delle surroghe.

FAQ 31. Come è necessario procedere in caso di surroga di membri?

Può capitare, nel corso del triennio di vigenza del Comitato di gestione, che sia necessario procedere con la surroga di uno o più dei suoi membri (es. nel caso di membro/genitore il cui bambino passa alla scuola primaria).

La surroga dei membri eletti del comitato di gestione per eventuale sostituzione dei membri, resasi necessaria nel corso del triennio scolastico di attività del comitato stesso, è effettuata dal coordinatore pedagogico di riferimento/Responsabile dell'Ente gestore, procedendo alla nomina di coloro che risultino i primi fra i non eletti.

ATTENZIONE: In caso di parità di voti, il posto è attribuito secondo il criterio di minore anzianità anagrafica. Se permane la parità il coordinatore pedagogico/responsabile dell'ente gestore procede con sorteggio, alla presenza di due operatori della relativa struttura, dandone evidenza in apposito verbale.

FAQ 32. Quanto durano in carica i membri subentrati in seguito a surroga?

In ogni caso i membri subentrati in seguito alla surroga cessano dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo. Il membro surrogato perde il diritto a fare parte del comitato di gestione per tutta la durata del triennio scolastico di validità del comitato stesso.

FAQ 33. Nel caso sia necessario procedere a surroga ma non sia possibile (ad esempio per mancanza di nominativi), il Comitato di Gestione rimane operativo?

Se non è possibile procedere alla surroga dei membri delle diverse componenti per mancanza di nominativi, il comitato di gestione continua ad operare sino alla chiusura dell'anno scolastico in corso.

Se manca completamente la componente nella quale è eletto il presidente del comitato di gestione, fino alla nomina del nuovo presidente del comitato, il comitato stesso è presieduto dal membro più anziano.

FAQ 34. Chi indice elezioni suppletive e in che periodo si svolgono?

Nel secondo e terzo anno scolastico di durata in carica del comitato di gestione, e comunque ad inizio di ogni anno scolastico, il dirigente del servizio provinciale competente in materia di infanzia, riscontrata la necessità, provvede ad indire le elezioni suppletive per le scuole dell'infanzia richiedenti.

Se a seguito dell'effettuazione delle elezioni suppletive la componente non risulta integrata, non devono essere indette ulteriori elezioni suppletive.

12. RICHIESTA DI DESIGNAZIONE DELL RAPPRESENTANZE NON ELETTIVE

FAQ 35. Come va richiesta la designazione delle rappresentanze non elettive?

Il Coordinatore pedagogico/Responsabile dell'Ente gestore di riferimento, contestualmente all'indizione delle elezioni, e comunque non oltre il **30° giorno** antecedente a quello fissato per la chiusura delle votazioni, invia formale richiesta di designazione dei rappresentanti del comune ove ha sede la scuola.

13. PRIMA CONVOCAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

FAQ 36. Chi convoca per la prima volta il Comitato di Gestione?

La prima convocazione del comitato di gestione è disposta entro **30 giorni** dalla data di proclamazione degli eletti dal coordinatore pedagogico/Responsabile dell'Ente gestore di riferimento, per le scuole dell'infanzia provinciali

14. NORMA TRANSITORIA

FAQ 37. A chi sono estese le nuove modalità di elezione dei Comitati di Gestione?

Le nuove modalità di elezione sono estese a tutte le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate, comprese le scuole in cui siano operanti comitati di gestione con scadenza diversa rispetto al triennio di validità ordinario (2022-2025).